

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Giudice dott. Mirko Buratti

Il giudice unico ha pronunciato il giorno 20/03/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. *Omissis*/2013 R.G. promossa da:

**CLIENTE**

*attore/i*

contro

**BANCA**

**FILIALE**

*convenuto/i*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, CLIENTE convenne in giudizio BANCA, nonché la FILIALE, e chiese che venisse accertata la nullità delle clausole di pattuizione di tassi di interesse debitori usurari, dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori, dei tassi d'interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna della BANCA a rettificare il saldo di conto corrente ed a restituire le somme indebitamente addebitate, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Il CLIENTE evidenziò di avere intrattenuto per alcuni anni rapporti di conto corrente con l'istituto bancario presso la FILIALE, lamentò la contabilizzazione di interessi superiori alla soglia usuraria per oltre una volta e mezza in numerosi trimestri, con conseguente usura oggettiva e soggettiva, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti. Eccepi, inoltre, l'esistenza di danni dovuti alla segnalazione a sofferenza, la nullità delle clausole contrattuali relative a prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti, alla facoltà di modifica unilaterale del contenuto del contratto, all'applicazione delle valute, al mancato invio della comunicazione riepilogativa annuale ed all'inosservanza del principio di buona fede contrattuale.

La BANCA si costituì ed evidenziò che il CLIENTE aveva stipulato il contratto di conto corrente bancario collegato a due conti anticipi che le contestazioni sollevate erano fondate su perizie tecniche errate nei principi e nei criteri di elaborazione applicati, che le condizioni applicate erano state tutte pattuite per iscritto, che la capitalizzazione periodica degli interessi è conforme alle pattuizioni contrattuali ed alle disposizioni della Del CICR 2000, così come risultano regolarmente pattuite le altre commissioni e voci di spesa, che l'usurarietà dei tassi, mai realizzatasi, si sarebbe, in ogni caso, verificata solo in alcuni trimestri successivi alla stipulazione del contratto, che nulla era stato allegato in ordine alla sussistenza delle condizioni per la configurabilità dell'usura soggettiva e dei pretesi danni.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 18 dicembre 2014, senza ammettere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio perché irrilevante, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Le domande proposte dal CLIENTE sono infondate e vanno, pertanto, respinte.

Va rilevato che il CLIENTE a sostegno della propria domanda di ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente, si è limitato ad allegare tre perizie di parte, una per ciascuno dei tre rapporti di conto corrente, e gli estratti di conto corrente. Non ha prodotto, invece, come era suo onere, i contratti di conto corrente.

Nessuna contestazione, tuttavia, è stata sollevata con riferimento all'esistenza di tali contratti, alla loro forma scritta ed alla completezza delle condizioni economiche pattuite.

Inoltre, va osservato che gli estratti di conto corrente allegati alle suddette perizie partono dal secondo trimestre dell'anno 2009, cosicché si deve ritenere che i contratti siano stati stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della Del CIRC del 2000, con conseguente applicazione, conformemente alle direttive impartite dalla circolare, della stessa periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Si osservi che la delibera CIRC è stata adottata in attuazione dell'art. 25, 2 comma, del D. Lgs. n. 342 del 1999, che ha integrato l'art. 120 del TUB, consentendo al CIRC di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie con identica periodicità tra saldi debitori e saldi creditori.

In particolare, la norma prevede che: "Il CIRC stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La deroga all'art. 1283 cod. civ. è stata operata mediante norma primaria - il decreto legislativo - ed è, pertanto, pienamente legittima.

Analogamente, deve ritenersi legittima l'applicazione delle altre spese, commissioni, decorrenze della valuta, non risultando, né essendo stata specificamente dedotta, alcuna violazione di norme imperative nella loro applicazione.

Per quanto riguarda il preteso superamento dei limiti del tasso soglia antiusura, va osservato che parte opponente si è sottratta persino all'onere minimo di allegazione del fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto superassero il tasso soglia in quel momento vigente.

Peraltro, i conteggi contenuti nelle perizie di parte prodotta dal CLIENTE (effettuati con l'impiego di un software non certificato e di cui non sono note le funzionalità) dopo una lunga premessa teorica, non chiariscono come siano stati elaborati i dati risultanti dagli estratti conto e come siano stati determinati i tassi effettivi applicati.

Inoltre, i suddetti conteggi si fondano su un presupposto errato, perché adottano premesse teoriche che non trovano corrispondenza nel reale contesto del rapporto esaminato ed applicano un criterio che cumula interessi debitori, commissioni di massimo scoperto ed altre spese per singole operazioni al fine di dimostrare che, nel corso del rapporto, tale limite sarebbe stato oltrepassato: in particolare, includono nella determinazione del TEG indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente.

Siffatto criterio non appare corretto in quanto accomuna nel ricalcolo degli interessi voci che hanno natura diversa da quella di remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, quali le spese di tenuta conto, e che, pertanto, non possono concorrere a determinare il tasso d'interesse complessivo da rapportare al tasso soglia.

Si consideri, infatti, che il superamento del tasso soglia viene determinato secondo una specifica procedura amministrativa prevista dalla legge.

L'art. 644, 3 comma, cod. pen. prevede: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

L'art. 2, 4 comma della L. n. 108 del 1996 individua tale limite "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà."

La medesima norma (1 e 2 comma) disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Tali modalità possono essere così riassunte:

1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
2. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale;
3. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

La legge, dunque, ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà.

Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che, nella sua qualità di Organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

Ciò vale, in particolare, ai fini della classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre e dell'individuazione "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (..) collegate all'erogazione del credito", che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, nonché delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito.

A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.

La perizia allegata non ha chiarito quali criteri abbia applicato nell'elaborazione dei propri conteggi e non ha dimostrato di essersi attenuta alle suddette disposizioni.

In particolare, negli elaborati di calcolo allegati alla perizia di parte non risultano specificati i valori impiegati per svolgere la formula di calcolo del TAN indicata a pagina n.10 della perizia. Inoltre, mentre nella perizia si afferma di effettuare il calcolo del TAN e TEG "al fine di poter procedere al confronto con il tasso soglia o TEGM", in realtà, l'esame degli elaborati di calcolo mostra che nessuna colonna riporta il TEG (bensì, il TAEG).

Ma l'aspetto più inquietante, tale da inficiare in radice l'affidabilità dell'elaborato peritale, è costituito dal fatto che gli elaborati di calcolo riportano, con riferimento al 4° trimestre 2011, un valore del tasso soglia palesemente errato, pari al 4%, laddove il dato corretto per la categoria "anticipi e scatti" è pari al 12,05%.

Peraltro, nonostante l'applicazione di criteri errati, il risultato dell'elaborazione evidenzia il superamento del tasso soglia solo nel corso del rapporto ed in alcune trimestralità soltanto. Ma il risultato è errato, perché il superamento del tasso soglia è stato determinato dall'utilizzo di un valore di pura fantasia!

Per quanto riguarda l'usura soggettiva, va rilevato che manca del tutto la prova che, nel caso concreto, gli interessi praticati fossero del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e che ciò sia dipeso dall'esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare che non è mai stata applicata, come si evince anche dagli stessi conteggi elaborati da parte attrice.

Le restanti contestazioni sollevate dal CLIENTE sono formulate in modo del tutto generico, ripetitivo e non circostanziato. Inoltre, risultano non pertinenti in quanto non trovano corrispondenza in fatto nel rapporto in essere tra le parti.

Per quanto riguarda la variazione dei tassi di interesse, in particolare, va considerato che l'articolo 118 TUB consente alla banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e le altre condizioni di contratto a condizione che tale facoltà sia prevista in un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal correntista. Ogni modificazione unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente e si intende approvata se quest'ultimo non recede dal rapporto entro 60 giorni. La Banca ha prodotto tali comunicazioni.

Non costituiscono variazioni rilevanti ai fini della suddetta norma i tassi di interesse indicizzati alla variazione di parametri oggettivi e, come tali, non comportano l'obbligo della comunicazione.

Nella specie, non è stato dedotto che la Banca avesse omissso le comunicazioni informative alla società correntista in occasione di ciascuna modifica delle condizioni economiche al fine di consentirle di esercitare il recesso.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'articolo 96, ultimo comma, cod. proc. civ., parte attrice va condannata al pagamento, a favore della controparte, della somma di Euro 20.000, equitativamente determinata, per aver agito in giudizio

rivendicando un credito inesistente e supportando la pretesa con una perizia di parte elaborata sulla base di criteri indecifrabili e risultata manifestamente errata, con dolo o, comunque, colpa grave.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da CLENTE;
- 2) condanna il CLENTE a rimborsare alla BANCA le spese di lite che liquida in complessivo Euro 5.000 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
- 3) condanna il CLIENTE a pagare alla BANCA la somma di Euro 20.000, equitativamente determinata, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 4) con sentenza esecutiva.

Così deciso in Monza, il 20 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

**Il Giudice**

**Mirko Buratti**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*